CAMERA DEI DEPUTATI N. 1484

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VALPIANA

Riconoscimento e tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti

Presentata il 2 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge per il riconoscimento e la tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti, che mi onoro di sottoporre alla vostra attenzione, vuole essere anzitutto un doveroso atto di solidarietà verso quelle popolazioni zingare che, da tempo immemorabile, vivono con il loro ricco patrimonio culturale e spirituale nel territorio della Repubblica e che oggi si trovano segregate nei cosiddetti « campi nomadi », spesso in condizioni al di sotto di quel livello minimo di civiltà che caratterizza il nostro Paese e le altre nazioni europee.

Si deve tenere conto che quella zingara è una società centrata sulla famiglia, fortemente coesa e solidale, dove ancora oggi si attua una trasmissione per « contagio psicologico » di valori umani e criteri di giudizio, dove l'oralità e l'apprendistato rappresentano ancora il sistema di comunicazione culturale e materiale dei modi di vita e delle tecniche lavorative del popolo zingaro. Tra gli zingari, i rom (il gruppo più numeroso) comunicano attraverso una lingua straordinaria, il romanè, che ha molti punti di contatto con il sanscrito e si tramanda per via orale.

Va qui ricordato il contributo del popolo zingaro alla storia del nostro Paese. Lungo i secoli in cui la società italiana ha mantenuto un'organizzazione in parte rurale, le popolazioni nomadi hanno svolto un ruolo prezioso, pur mantenendosi separate ed autoreferenti rispetto alla società italiana. L'attività dei calderai e dei fabbri, il commercio e l'addestramento di cavalli, la produzione di vasellame di rame, l'artigianato del cuoio e del vimini, le attività itineranti dei circhi e delle giostre, la loro arte, la loro musica hanno apportato un contributo significativo all'economia e alla cultura del nostro Paese.

Quando l'industrializzazione, l'urbanizzazione, la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, l'informatizzazione hanno permeato totalmente la società italiana nelle sue forme organizzative, le funzioni svolte dagli zingari sono diventate obsolete. La rapidità con cui il cambiamento si è verificato, aggravata dalle forme di emarginazione e di isolamento poste in atto nei confronti degli zingari, non ha consentito ad essi di percepire quanto andava accadendo intorno a loro. Sospinti fuori dal processo produttivo, espulsi dagli spazi in cui sostare, dai processi di urbanizzazione e di trasformazione del territorio, estraniati dal processo di cambiamento, essi sono oggetto di pregiudizi sociali e atteggiamenti di esclusione, che talvolta si traducono in manifestazioni aggressive nei loro confronti.

Oggi le popolazioni zingare si aggirano sulle 100 mila persone, di cui quasi il 50 per cento ha meno di quindici anni di età. Solo l'1 per cento supera i sessanta anni. Da stime approssimative si calcola che il 60 per cento degli zingari abbia scelto una vita sedentaria, il 30 per cento semisedentaria (con 10-30 spostamenti all'anno) e che il restante 10 per cento pratichi il nomadismo con spostamenti di 30-50 volte l'anno.

Tra le discriminazioni di cui sono vittime, la più grave è quella dell'*habitat*. A decorrere dagli anni ottanta la tendenza alla sedentarizzazione comincia ad estendersi in modo considerevole, mettendo le amministrazioni locali di fronte ai bisogni primari di queste popolazioni, tra i quali l'*habitat*, i permessi di soggiorno, la scolarizzazione, il lavoro. Esistono, almeno sulla carta, dodici leggi regionali, oltre la legge della provincia autonoma di Trento, che sanciscono la tutela della diversità culturale dei rom, dei sinti e dei caminanti.

Rispetto all'*habitat*, che si pone quale esigenza prioritaria, i comuni sono stati sollecitati ad adottare iniziative tese a favorire l'accesso alla casa alle famiglie zingare che hanno optato per la sedentarizzazione. In realtà la politica attuata è quasi sempre quella dell'area di sosta attrezzata in modo precario ed insufficiente, sia dal punto di vista dell'organizzazione interna, sia rispetto al fabbisogno di insediamenti (sono appena 145 le aree di sosta attrezzate, per un'utenza che ne avrebbe bisogno del doppio). Così moltissimi rom e sinti sono costretti a vivere sul greto dei fiumi, vicino alle discariche, lontano dal tessuto urbano e in condizioni per le quali le percentuali di infortunio sono altissime. Dobbiamo considerare che negli ultimi anni si contano più di quaranta bambini morti per la precarietà dell'*habitat*. A questo punto occorre ricordare che ci troviamo di fronte a popolazioni che hanno subìto persecuzioni da secoli, e che, come gli ebrei, sono state vittime dello sterminio nazista. Ma, mentre con la fine della guerra è finito l'incubo per gli ebrei sopravvissuti, che hanno avuto la possibilità di mostrare lo spessore culturale di quel grande popolo cui appartengono, per gli zingari non c'è stata la riabilitazione. Del loro olocausto nessuno parla. Indesiderati e male sopportati, vengono emarginati, impediti di sostare, respinti e criminalizzati. In tale senso, più volte il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri ad attivarsi per la conservazione e la tutela del popolo e della cultura zingari.

Già nel 1969, con la raccomandazione n. 563, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esortava gli Stati membri a mettere a disposizione un numero sufficiente di terreni attrezzati e forniti di fabbricati comunitari al fine di garantire l'acquisizione di una buona istruzione. La raccomandazione esortava anche ad offrire insediamenti stabili per chi lo desiderava. Con la risoluzione del 1989 si raccomandava di prendere provvedimenti adeguati ricordando che « gli zingari e i girovaghi formano attualmente nella comunità una popolazione che supera il milione di persone, e che la loro cultura, la loro lingua fanno parte da più di 500 anni del patrimonio culturale e linguistico della comunità ». Ricordiamo ancora la raccomandazione n. 1203 del 1993 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla tutela delle minoranze no-

madi in Europa. In tale raccomandazione, partendo dal riconoscimento degli zingari come vera minoranza, anche se non inquadrabili nella definizione di minoranza nazionale, in quanto sprovvista di territorio, viene sottolineato il loro contributo alla diversità culturale europea, attraverso la lingua, la musica e le attività artigianali. Pertanto, anche tenuto conto delle precedenti raccomandazioni e risoluzioni, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa raccomanda al Comitato dei ministri di indirizzare una serie di proposte ai Governi nazionali e alle autorità locali, per sollecitare iniziative nei settori della cultura, dell'educazione, dell'informazione, dell'uguaglianza dei diritti, della vita quotidiana e a livello generale.

L'intento della presente proposta di legge è appunto quello di costituire un atto di riparazione per l'atteggiamento di assenteismo delle nostre istituzioni nei loro confronti, anche dopo il periodo fascista. Si tratta di avviare a soluzione il grave ed annoso problema della situazione delle minoranze rom, sinte e caminanti, alle quali non possono essere disconosciuti gli indeclinabili diritti fondamentali dell'uomo proclamati solennemente dall'articolo 2 e dall'articolo 6, sulle minoranze linguistiche, della Costituzione. Bisogna anche tenere conto che circa la metà delle minoranze in questione sono cittadini italiani. Di conseguenza ad esse deve essere riconosciuta la pari dignità sociale e giuridica senza distinzione di razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali, come detta l'articolo 3 della Costituzione; come pure devono essere rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana, come solennemente affermato nel secondo comma dello stesso articolo 3.

Un tale atto di riparazione potrà sicuramente contribuire a recuperare alla legalità particolari atteggiamenti di devianza, sicuramente dovuti alle condizioni in cui gli zingari sono costretti a vivere.

A tale scopo, preliminarmente si pongono le finalità, enunciate nel capo I della proposta di legge, di tutela e di assistenza per la funzione di tutti i servizi idonei a garantire l'autonomia culturale, nonché la salute ed il benessere personale e sociale.

Il capo II prevede una serie di interventi, anche di carattere finanziario, per assicurare sia il diritto alla sedentarizzazione e all'abitazione stabile, sia il diritto al nomadismo, con la costruzione di aree di insediamento attrezzate e dotate delle necessarie infrastrutture e di servizi per lo svolgimento di una vita civile, libera e dignitosa.

Degne di particolare segnalazione sono le norme dettate dall'articolo 8, in tema di soggiorno e cittadinanza, nelle quali si tiene conto del fatto che la posizione giuridica delle popolazioni zingare, rom e sinte non può essere ricondotta ed accomunata a quella degli immigrati, poiché a differenza di questi ultimi, che provengono da una nazione che li esprime e li rappresenta, i rom e i sinti sono popoli senza territorio, senza Stato. D'altra parte gli zingari sono in Europa da quasi mille anni e la loro cultura, la loro storia, la loro lingua fanno parte integrante della storia e della cultura dei Paesi europei. Non dimentichiamo che da seicento anni essi sono presenti in Italia, dove, come abbiamo detto, hanno svolto un ruolo non secondario, nella cultura e nell'economia del nostro Paese. Per tali ragioni, proponiamo che le norme in materia di soggiorno e di cittadinanza tengano conto della specificità delle minoranze rom, sinte e caminanti rispetto agli immigrati e agli altri stranieri, e, in particolare, che per il minore nomade nato in Italia siano previste agevolazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana rispetto alla disciplina vigente, dettata in via generale per gli stranieri, nella cui nozione non rientrano i nomadi.

Per l'inserimento nella nostra comunità delle minoranze rom, sinte e caminanti, nella delicata fase dell'adolescenza dei minori zingari, le disposizioni del capo III ribadiscono per essi il diritto, e, in pari tempo, l'obbligo di frequenza scolastica, in conformità alla legislazione vigente in materia, nonché il dovere delle competenti istituzioni di realizzare corsi annuali di preparazione professionale per attività di

lavoro consoni alle richieste delle utenze delle etnie zingare.

I capi IV e V, rispettivamente, prevedono l'istituzione di un ente selezionato attraverso appositi bandi di concorso, per il censimento delle presenze dei nomadi, per attivarne le varie forme espressive (capo IV) e la istituzione di una consulta regionale (capo V).

Infine, il capo VI è dedicato alla disciplina dell'inserimento al lavoro.

La normativa proposta, che raccomandiamo alla vostra approvazione, intende svolgere un efficace intervento da un lato, per scoraggiare la frequente delinquenza, peraltro attinente in genere ai reati di lieve entità e di minore allarme sociale, e, dall'altro lato, per favorire l'inserimento dei rom, sinti e caminanti nella nostra comunità, nel pieno rispetto delle diversità culturali. Rispetto di cui è preclaro esempio il nobile principio applicato in tema di potestà genitoriale dal tribunale per i minorenni di Roma nella sentenza del 30 giugno 1992 (presidente Fadiga, pubblicata su *Il Diritto di famiglia e delle Persone* anno 1994, pagina 251), la cui massima reca: « In presenza di un valido e comprovato rapporto affettivo e di una condotta parentale tesa a salvaguardare ed onorare le esigenze primarie della prole, non sussistono le condizioni per la decadenza della potestà sui figli dei genitori e per l'avvio della procedura di adottabilità nei confronti di un minore, appartenente ad una comunità di nomadi, non rilevando che gli insediamenti abitativi riservati a costoro, e nei quali il minore e la sua famiglia sono costretti a vivere, non assicurino, per mancanza dei requisiti igienici minimali e delle necessarie strutture, un livello di vita decente, poiché tali condizioni di disagio e di degrado non sono imputabili alla comunità dei nomadi, ma alle carenze ed ai ritardi dell'intervento pubblico, non potendosi, peraltro, discriminare sistemi di vita diversi per usanze e per valori culturali ed esistenziali quali sono quelli dei nomadi, ma dovendosi, invece, assicurare anche ai minori appartenenti alle comunità di nomadi il diritto di preservare la propria identità etnica, e, quindi, di conservare la propria vita culturale ed i propri usi ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge tutela le minoranze rom, sinte e caminanti residenti nel territorio della Repubblica, salvaguardandone la cultura, l'identità storica ed i processi di evoluzione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici, in conformità alle norme della Costituzione e alle risoluzioni approvate sulla materia dal Parlamento europeo.

2. La Repubblica riconosce ai rom, sinti e caminanti il diritto alla sedentarizzazione e al nomadismo ed assicura la fruizione di tutti i servizi atti a garantirne l'autonomia culturale e socio-economica nonché la salute ed il benessere personale e sociale.

3. Le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, singoli od associati, le province e le comunità montane sono tenuti ad operare nel pieno rispetto della specificità culturale dei popoli rom, sinti e caminanti.

CAPO II

NORME PER LA TUTELA DEL DIRITTO AL NOMADISMO E ALLA SEDENTARIZZAZIONE

ART. 2.

(Destinatari degli interventi).

1. Allo scopo di assicurare il diritto al nomadismo ed alla sedentarizzazione dei

rom, sinti e caminanti nel territorio della Repubblica sono erogati da parte dello Stato appositi finanziamenti finalizzati alla istituzione, alla gestione, all'organizzazione e alla pianificazione urbana di aree destinate a tale scopo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti dalle regioni ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane.

ART. 3.

(Diritto alla sedentarizzazione e ad una abitazione stabile).

1. Al fine di agevolare il processo di sedentarizzazione delle minoranze rom, sinte e caminanti, favorendo il radicamento nel territorio in cui risiedono e l'aspirazione a condizioni di vita stabili, è riconosciuto loro il diritto ad accedere ad una abitazione stabile.

2. Al fine di cui al comma 1, in conformità alla legislazione nazionale vigente, nonchè agli interventi e alle misure previsti dall'Unione europea, in particolare dal Fondo sociale europeo, i comuni adottano le opportune iniziative per favorire l'accesso all'abitazione delle minoranze rom, sinte e caminanti, ai sensi di quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e prevedendo opportune forme di concertazione tra gli organi competenti e i destinatari degli alloggi.

ART. 4.

(Norme per favorire l'accesso all'abitazione).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'accesso all'abitazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, demandando alle regioni la definizione delle procedure relative alla presentazione delle domande di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le domande per l'accesso all'abitazione di cui al comma 1 devono essere

presentate, da parte degli interessati, alle autorità competenti, individuate ai sensi del medesimo comma, e secondo le modalità stabilite con decreto del presidente della giunta regionale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 1.

3. Al fine di evitare la dispersione delle famiglie estese che formano nuclei culturali e sociali coesi, sono realizzate, compatibilmente ai piani urbanistici vigenti, forme insediative atte a conservare l'identità culturale ed etnica del gruppo.

ART. 5.

(Diritto al nomadismo. Caratteristiche delle aree di sosta).

1. Al fine di garantire il diritto al nomadismo delle minoranze rom, sinte e caminanti, sono istituite apposite aree di sosta. La realizzazione delle aree spetta alle province, che provvedono alla loro progettazione, valutando sia l'impatto urbanistico-territoriale che la rispondenza ai criteri di cui al presente articolo, e provvedono a stipulare apposite convenzioni con i comuni interessati.

2. L'ampiezza delle aree di cui al comma 1 è stabilita allo scopo di consentire insediamenti di piccole dimensioni. Ogni nucleo familiare deve avere a disposizione uno spazio non inferiore a 15 metri per 10 metri.

3. L'area di sosta è classificata, da parte del comune territorialmente competente, come zona per le attrezzature speciali ad uso pubblico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Qualora un comune intenda adibire al fine di cui al presente articolo un'area con classificazione diversa da quella di cui al comma 3, la delibera del consiglio comunale di approvazione della destinazione dell'area costituisce variante al piano regolatore generale del comune stesso.

5. L'ubicazione dell'area di sosta deve essere stabilita in modo da impedire qual-

siasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.

6. Le aree di sosta devono essere dotate delle seguenti strutture:

a) servizi igienici;

b) fontane e lavatoi collegati alla rete fognaria idrica;

c) impianto di illuminazione collegato alla rete pubblica;

d) impianto per l'allacciamento dell'energia elettrica ad uso privato all'interno delle abitazioni;

e) struttura coperta polivalente;

f) contenitori per rifiuti solidi urbani all'interno ed all'esterno dell'area, idonei all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta;

g) cabina telefonica;

h) area giochi attrezzata.

7. Al fine di uniformare le caratteristiche delle aree di sosta, la regione approva, sentita la consulta di cui al capo V, il progetto tipo relativo ai criteri di costruzione e di ubicazione delle aree medesime, ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

8. Le minoranze rom, sinte e caminanti possono chiedere la residenza anagrafica presso le aree in cui sostano ai comuni territorialmente competenti.

ART. 6.

(Servizi nelle aree di sosta).

1. I servizi nelle aree di sosta di cui all'articolo 5, comma 6, sono assicurati, per le materie di competenza, dalle circoscrizioni comunali territorialmente competenti o dai comuni, e dai distretti socio-sanitari.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e le aziende sanitarie locali sono tenuti ad assicurare la disponibilità di personale,

rispettivamente operante nelle circoscrizioni e nei distretti di cui al medesimo comma, garantendo comunque:

a) l'osservanza dei regolamenti concernenti l'uso, l'organizzazione e la gestione delle aree di sosta;

b) il coordinamento con gli uffici comunali competenti;

c) l'educazione sanitaria;

d) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;

e) il coordinamento con le scuole frequentate dagli studenti rom, sinti e caminanti;

f) il coordinamento con il servizio sociale del centro per la giustizia minorile competente per territorio, al fine di assicurare tutela ed assistenza a coloro che sono soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

g) ogni informazione utile all'utenza.

3. Le aziende sanitarie locali sono tenute ad offrire alle minoranze rom, sinte e caminanti le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Gestione delle aree di sosta).

1. La gestione interna delle aree di sosta di cui all'articolo 5 è affidata agli stessi utenti, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato.

ART. 8.

(Disposizioni sul soggiorno e sulla cittadinanza).

1. La Repubblica, riconoscendo il ruolo significativo svolto dalle minoranze rom,

sinte e caminanti nella storia e nella cultura italiana ed europee, attribuisce alle stesse il diritto all'ottenimento della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che il soggetto non sia sottoposto a giudizio per i reati di cui al comma 3 del medesimo articolo.

2. I minori rom, sinti e caminanti nati in Italia acquistano automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi della lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotta dal comma 3 del presente articolo.

3. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori appartenenti alle minoranze rom, sinte e caminanti e in possesso di carta di soggiorno ».

4. Nel rispetto della legislazione italiana, in conformità alle norme ed ai trattati internazionali in materia di soggiorno e di libera circolazione di cittadini stranieri e apolidi, le regioni promuovono, in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza e, se necessario, con le rappresentanze diplomatiche dei Paesi interessati, adeguate iniziative al fine di favorire l'ingresso e la permanenza in Italia delle minoranze rom, sinte e caminanti.

5. Le iniziative di cui al comma 4 devono essere finalizzate, in particolare, ad assicurare la regolarizzazione della posizione dei soggetti rom, sinti e caminanti presenti nel territorio italiano e non in possesso dei prescritti permessi o carte di soggiorno, garantendo il rispetto dei loro diritti e il loro inserimento nel tessuto sociale nonché facilitando il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi familiari.

CAPO III

NORME SULL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 9.

(Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo e attività di sostegno).

1. In conformità alla legislazione nazionale in materia di istruzione scolastica, i minori rom, sinte e caminanti hanno il diritto di frequentare la scuola materna e sono tenuti a frequentare la scuola dell'obbligo. Al fine di agevolarne l'inserimento anche salvaguardando la loro cultura, il Governo eroga appositi finanziamenti ai comuni per la realizzazione di progetti finalizzati a garantire un uguale livello di istruzione nel rispetto della identità culturale delle minoranze, nonché per l'istituzione nelle scuole di mediatori culturali per la tutela delle lingue rom e sinte.

ART. 10.

(Corsi di formazione professionale e iniziative per favorire la scolarizzazione).

1. Il Governo, avvalendosi dei comuni, ovvero, se istituiti, dei loro consorzi e delle comunità montane, degli enti gestori dei programmi di formazione professionale, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative, sentite le consulte di cui al capo V, promuove la realizzazione di corsi di formazione professionale annuali finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro delle minoranze rom, sinte e caminanti. Nella predisposizione dei programmi dei corsi di cui al presente comma si deve tenere conto, altresì, delle specificità culturali e delle tradizioni professionali delle citate minoranze.

2. Gli enti di cui al comma 1, al fine di favorire il processo di scolarizzazione degli adulti appartenenti alle minoranze rom,

sinte e caminanti, promuovono la realizzazione di appositi corsi di istruzione, in accordo con i competenti uffici periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantendo, comunque, il rispetto della specificità culturale degli utenti.

CAPO IV

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLE POPOLAZIONI E DELLE CULTURE ROM, SINTE E CAMINANTI

ART. 11.

(Indagini e ricerche).

1. Il Governo, per il tramite degli enti locali competenti, eroga finanziamenti alle università degli studi, agli istituti di ricerca e alle organizzazioni di volontariato al fine di promuovere attività di studio e di ricerca relative alla conoscenza e alla diffusione delle lingue e della cultura delle minoranze rom, sinte e caminanti e destina stanziamenti per la realizzazione di ricerche in materia, che sono affidate, in ciascuna regione interessata dalla presenza delle citate minoranze, a un istituto di ricerca, pubblico o privato, vincitore di un bando di concorso pubblico. Il bando di concorso deve essere emanato dalle regioni interessate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituto incaricato deve censire la presenza dei rom, sinti e caminanti nel territorio regionale, avendo cura particolare nel rilevare:

a) la consistenza della presenza numerica nel territorio regionale, definendo le caratteristiche dei raggruppamenti di tipo stanziale;

b) le caratteristiche qualitative e quantitative della popolazione che aspira al trasferimento in abitazioni stabili;

c) la consistenza dei gruppi nomadi che transitano abitualmente attraverso il territorio regionale.

2. La ricerca di cui al comma 1 deve essere conclusa entro e non oltre nove mesi dalla data di emanazione del bando e, comunque, non oltre nove mesi dalla data di affidamento della ricerca stessa.

ART. 12.

(Iniziative culturali).

1. Gli enti locali si impegnano a promuovere e a sostenere iniziative culturali finalizzate ad attivare le potenzialità delle comunità rom, sinte e caminanti nella musica, nella danza, nelle tradizioni, anche enogastronomiche, e nella produzione artigianale. Tali iniziative sono dirette a:

a) creare modalità di interscambio con la popolazione italiana;

b) prevenire e contrastare i comportamenti di isolamento sociale e favorire la scomparsa dei pregiudizi razziali;

c) creare opportunità di lavoro autogestite.

2. Il Governo promuove e sostiene, altresì, le iniziative di studio e di ricerca, avanzate dalle minoranze rom, sinte e caminanti, sulla storia e sulla cultura dei rispettivi popoli, erogando borse di studio destinate a tale scopo.

ART. 13.

(Tutela e divieti).

1. Il Governo si impegna a rispettare e a tutelare gli usi, i costumi e la cultura delle minoranze rom, sinte e caminanti, a condizione che essi non siano lesivi dell'integrità fisica e psichica della persona.

2. È fatto assoluto divieto:

a) di praticare forme discriminatorie basate su criteri razziali e sessuali nell'ac-

cesso alla scolarizzazione e all'avviamento al lavoro;

b) di contrarre matrimoni non fondati sulla libera scelta degli sposi o comunque contratti prima del raggiungimento del sedicesimo anno di età.

3. Il matrimonio contratto secondo i riti previsti dalle culture rom, sinte e caminanti è riconosciuto valido a tutti gli effetti di legge.

CAPO V

CONSULTA REGIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE ROM, SINTE E CAMINANTI E DELLA LORO CULTURA

ART. 14.

(Istituzione).

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita presso ogni regione la consulta regionale per la tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti e della loro cultura, di seguito denominata « consulta ».

2. La consulta è istituita con decreto del presidente della giunta regionale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

(Composizione).

1. La consulta è composta da:

a) rappresentanti della regione, della provincia e del comune competenti in materia di politiche sociali, lavoro, scuola, cultura e sanità;

b) rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e degli enti, pubblici e privati, operanti nel settore della tutela delle minoranze;

c) rappresentanti delle minoranze rom, sinte e caminanti residenti nel territorio della regione, scelti dalle stesse comunità.

ART. 16.

(Compiti).

1. Alla consulta spettano i seguenti compiti:

a) diffondere la conoscenza delle indagini, delle ricerche e delle iniziative di cui agli articoli 11 e 12;

b) esprimere pareri agli organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardino, direttamente o indirettamente, le minoranze rom, sinte e caminanti;

c) verificare l'attuazione delle leggi emanate in materia;

d) formulare proposte per la realizzazione di ulteriori indagini, ricerche e iniziative ai sensi degli articoli 11 e 12;

e) formulare proposte ed esprimere pareri agli organi e alle amministrazioni competenti in merito all'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle norme nazionali e comunitarie che garantiscano l'effettivo esercizio di tutti i diritti delle minoranze rom, sinte e caminanti presenti nel territorio della regione.

2. Spetta altresì alla consulta segnalare agli organismi competenti le eventuali violazioni alle norme di legge operate dalle Forze dell'ordine nel corso dei controlli effettuati sulle minoranze rom, sinte e caminanti con particolare riguardo alle norme sulla tutela dei diritti dei minori e sulla salute fisica e mentale.

3. La consulta interviene, altresì, nelle materie indicate agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 17.

CAPO VI

ATTIVITÀ LAVORATIVE

ART. 17.

(Disposizioni in materia di lavoro).

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito uno speciale ufficio incaricato di fornire ogni informazione utile in materia di inserimento nel mondo del lavoro delle minoranze rom, sinte e caminanti e, in particolare, di offrire le opportune consulenze a coloro che intendono esercitare l'attività del commercio all'ingrosso o al minuto ovvero del commercio al dettaglio su aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o l'attività di mediatore ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253.

€ 0,30

14PDL0082980